

Esente da bollo ai sensi dell'art. 82 del d. lgs. 117 / 2017.

Repertorio n. 13342

Raccolta n. 7417

COPIA

VERBALE DI DEPOSITO DI DOCUMENTO

DI ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA

* * *

Registrato a JESI

REPUBBLICA ITALIANA

il 11. 11. 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno tre del mese di novembre, alle ore dieci e cinquanta minuti,

al n. 2406 Serie 17

costi € 8,00

di cui per Trascrizione €

* 3 novembre 2022 *

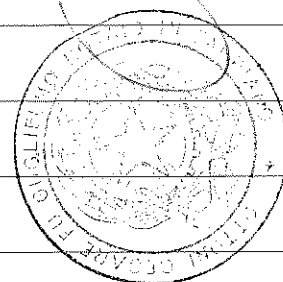
in Fabriano, nel mio studio in via Brodolini, al civico numero 24 / D, avanti a me, dottor Cesare Ottoni, Notaio in Fabriano, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Ancona,

è presente

PAGLIALUNGA Sebastiano, nato a Esanatoglia il 18 (diciotto) febbraio 1950 (millenovecentocinquanta), residente in Fabriano, località Collepaganello, n. 45, codice fiscale PGL SST 50B18 D429A, domiciliato per la carica in Fabriano, ove in appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, e come tale legale rappresentante pro tempore della associazione riconosciuta denominata **"AVIS COMUNALE DI FABRIANO Organizzazione di Volontariato"**, con sede in Fabriano, via Mamiani, n. 43, iscritta al n. 262 del Registro delle Persone Giuridiche della Regione Marche, codice fiscale 81004280426 (di seguito anche indicata come "AVIS Fabriano"): lo stesso dichiara di essere stato nominato con delibera del giorno 19 maggio 2021.

Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo,

premette:



10/10/2022
10/10/2022
10/10/2022
10/10/2022

- che l'associazione aveva ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica,

risultando iscritta a far tempo dal 13 aprile 2006, al n. 262 nell'apposito registro

tenuto dalla Regione Marche;

- che con delibera della assemblea dei soci in data 23 febbraio 2019 la "AVIS

Comunale di Fabriano" aveva adeguato il proprio statuto alla normativa introdotta dal d. lgs. 117 / 2017 e successive modifiche, adottando quello che risulta allegato al relativo verbale, da me ricevuto in pari data, repertorio 11374 / 6128, registrato a Jesi il 26 febbraio 2019, al n. 307, serie 1T;

- che mediante successivo atto, da me ricevuto il 17 giugno 2020, repertorio 11947 / 6509, registrato a Jesi il 23 successivo, al n. 849, serie 1T, lo statuto della "AVIS Fabriano" è poi stato parzialmente modificato, su richiesta degli organi territoriali della Rete Associativa dell'AVIS, per correggere alcune piccole imprecisioni riscontrate nella stesura;

- che in attuazione della normativa introdotta dal d. lgs. 117 / 2017, a seguito dell'art. 31 del decreto 106 / 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Regione Marche, tramite l'apposito Ufficio Regionale RUNTS, ha avviato il processo di migrazione presso il portale del R.U.N.T.S. degli enti del Terzo Settore, fra i quali figura anche la "AVIS Comunale di Fabriano ODV";

- che in conseguenza, l'Associazione è stata iscritta al RUNTS con codice identificativo ID 331227;

- che, al fine di consolidare la iscrizione, con lettera del 7 ottobre 2022 (prot. 1257012 | 07/10/2022 | R_MARCHE | GRM | RUNTS | P | 520.110.10 / 2022 / RUNTS / 2090), l'Ufficio Regionale RUNTS ha richiesto alla Associazione di procedere al deposito dello statuto, richiedendone peraltro un ulteriore adeguamento "a seguito del dialogo intercorso tra Avis Nazionale ed il Ministero per l'a-

dozione di un nuovo modello di statuto di rete adeguato";

- che nella stessa lettera del 7 ottobre 2022 l'ufficio del RUNTS ha chiesto di procedere altresì alla trasmissione della "attestazione circa la sussistenza del patrimonio minimo, corredata dei necessari documenti contabili, secondo le modalità indicate al paragrafo 2" della Circolare del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n. 9 del 21 aprile 2022;

- che al fine dell'adeguamento delle linee interpretative fornite dal Ministero delle politiche sociali e del recepimento delle annotazioni fatte allo statuto dal medesimo in sede di dialogo con Avis Nazionale, sulla base delle indicazioni definitive trasmesse da Avis Nazionale in data 9 agosto 2022, lo "statuto standard" di cui all'art. 47, comma 5 del C.T.S., ha subito delle minime modifiche che devono essere recepite da tutte le sedi locali;

- che si rende pertanto necessario apportare tali modifiche al vigente statuto dell'"Avis Comunale di Fabriano", per le motivazioni specificate e motivate nel documento che si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formare parte integrante e sostanziale del presente atto;

- che, in relazione alle deliberazioni allora approvate, l'Assemblea della "AVIS Fabriano" del 23 febbraio 2019 aveva espressamente conferito al Presidente ampio mandato per apportare tutte le modifiche eventualmente richieste dagli organi competenti ai fini della iscrizione dello stesso presso i competenti uffici (espressamente incluso il R.U.N.T.S.);

- che, intendendo inoltre aderire alla richiesta relativa al proprio patrimonio, su incarico della associazione, il dottor Gabriele Di Giovacchino, ha predisposto una apposita Relazione, asseverata con giuramento avanti al Cancelliere del Giudice di Pace di Fabriano, in data 20 ottobre 2022, n. 1302 / 2022 r.g., aggiornata alla

data del 31 agosto 2022, dalla quale si evince che il patrimonio della associazione

è superiore al minimo stabilito dalla legge e quindi idoneo allo scopo.

Tanto premesso il Comparente, nella ricordata qualifica,

mi richiede:

1) di ricevere in deposito lo statuto della Associazione da lui rappresentata, come integrato ed adeguato sulla base delle indicazioni fornite da Avis Nazionale (riportate nel documento sopra allegato), e che quindi assume il testo riportato nel documento che si allega al presente atto sotto la lettera "B", per farne parte integrante e sostanziale;

2) di ricevere in deposito la citata Relazione Di Stima, al fine di procedere, attraverso mia attestazione, al completamento della citata procedura di trasmigrazione: al che aderendo, io Notaio ricevo in deposito il documento che mi viene presentato dal Comparente, e che viene allegato al presente atto sotto la lettera "C".

* * *

Il Comparente mi richiede quindi di procedere, in ossequio alle disposizioni emanate con la ricordata circolare n. 9 del 2022, al deposito al R.U.N.T.S. del presente verbale e della attestazione notarile relativa alla sussistenza del patrimonio minimo.

* * *

Le spese del presente atto sono a carico della Associazione: per quanto occorrer possa, il Presidente chiede, ai sensi dell'articolo 82, commi 3 e 5, del ricordato decreto legislativo n. 117 / 2017, la esenzione assoluta del presente atto dalla imposta di registro e dalla imposta di bollo.

* * *

Il Comparente mi dispensa dal dargli lettura di quanto allegato.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, e ne ho dato lettura al comparen-
te che, da me Notaio interpellato, lo ha in tutto confermato. Scritto in parte con
mezzi elettronici da persona di mia fiducia da me diretta, ed in parte di mia ma-
no, questo atto occupa cinque pagine e quanto è contenuto fin qui, di due fogli, e
viene sottoscritto alle ore undici e dieci minuti.

Firmato: Sebastiano Paglialunga

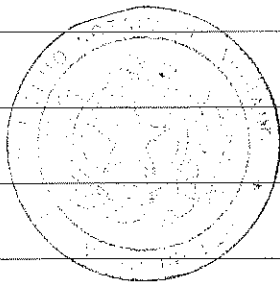
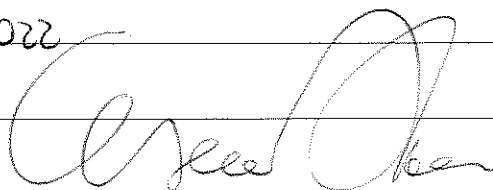
Firmato: Cesare Ottoni

* * *

Copia conforme all'originale, debitamente sottoscritto, che si rilascia per uso

di parte a fini fiscali

Fabiano, 16-11-2022



Alle Avis Regionali e/o Equiparate
Ai Consiglieri di AVIS Nazionale

Loro Sedi

Milano, 9 agosto 2022
Prot. 22\00224

Oggetto: modifiche statutarie di adeguamento alla Riforma del Terzo settore

Gentilissime/i Presidenti e Consiglieri Nazionali,

come noto, lo scorso autunno la Riforma del Terzo settore ha fatto un ulteriore passo rendendo operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore (cd. RUNTS) e dando il via al processo di trasmigrazione che coinvolge diverse delle nostre associate già dotate della qualifica di organizzazione di volontariato.

Avis aveva provveduto a modificare gli statuti per adeguarsi alle nuove disposizioni normative nel 2017, tuttavia l'effettiva attuazione della Riforma ha subito numerosi rallentamenti. Nelle more dell'operatività della stessa, da un lato, il Ministero del Lavoro è intervenuto in via interpretativa, con pubblicazione di note e circolari, in relazione a diversi aspetti della riformata disciplina del Terzo settore che, inevitabilmente, richiedono modifiche agli statuti in quanto cambiano l'assetto delle modifiche effettuate da Avis nel 2017-18. Dall'altro, Avis Nazionale ha portato avanti una continua interlocuzione con lo stesso Ministero del Lavoro al fine di ottenere il riconoscimento della qualifica di Rete associativa Nazionale e di poter garantire l'approvazione uniforme da parte degli Uffici territorialmente competenti del RUNTS degli statuti dei diversi livelli Avis.

Al fine dell'adeguamento delle molteplici linee interpretative fornite dal Ministero e del recepimento delle annotazioni fatte allo statuto dal medesimo in sede di dialogo con AVIS Nazionale, lo "statuto standard", di cui all'art. 47, comma 5, CTS, delle Avis comunali, di base, provinciali e regionali ha subito delle minime **modifiche che devono essere recepite da tutte le sedi.**

In particolare, le principali modifiche riguardano i punti meglio descritti nella nota allegata che trovate in calce alla presente (**allegato 1 - sintesi delle variazioni statutarie**).

INDICAZIONI OPERATIVE PER LE MODIFICHE STATUTARIE:

- ✓ È importante verificare che in sede di delibera di adozione delle modifiche statutarie 2019 sia stato dato mandato al presidente per adottare le eventuali modifiche richieste dagli uffici del RUNTS così come indicato da comunicazione di AVIS Nazionale del 16 gennaio 2019 prot. 19\00028 in tal senso sarà necessario attendere la comunicazione dall'Ufficio Runts competente che indicherà di effettuare le modifiche secondo quanto riportato nel nuovo statuto allegato alla presente, che il Presidente potrà inviare al fine dell'iscrizione.
- ✓ Se **NON** è stato dato mandato al Presidente nei termini di cui sopra è necessario convocare una nuova assemblea che provveda ad approvare le

modifiche effettuate e, una volta arrivata la comunicazione del RUNTS con le modifiche richieste, sarà necessario inviare lo statuto modificato.

Si precisa che, in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria sarà valida con qualsiasi numero di presenti. Non vi sono preclusioni normative a fissare le due convocazioni nella stessa giornata, distanziandole adeguatamente come orario.

- ✓ Si precisa che gli statuti modificati dovranno essere depositati e registrati presso l'agenzia delle entrate competente per territorio. Le modifiche statutarie ed il loro deposito sono esenti da imposta sia di bollo, sia di registro.

- ✓ Il termine ultimo entro il quale la procedura deve essere conclusa è fissata dalle singole regioni che chiederanno ad ogni avis comunale - o alle Avis regionali, in funzione di accordi eventualmente raggiunti - di adeguare il proprio statuto al fine di mantenere la propria iscrizione al RUNTS. Normalmente questa comunicazione avviene tramite PEC ed il termine assegnato è di 60 giorni.

Si segnala che in sede di approvazione definitiva del Decreto Semplificazioni è stata disposta la sospensione dei termini per la trasmigrazione dal 01/07/2022 sino al 15/09/2022. Pertanto qualora la comunicazione degli uffici regionali sopra indicata fosse notificata dopo il 01/07/2022, il termine dei 60 giorni inizierà a decorrere dal 16/09/2022 e terminerà con il 15/11/2022. Qualora invece la comunicazione fosse stata inviata prima del 01/07/2022, occorre conteggiare quanti giorni sono trascorsi dalla data di notifica sino al 30/06/2022 e quanti sono i giorni rimanenti sino ai 60 giorni complessivi, che riprenderanno a decorrere dal 16/09/2022. Ad esempio, se la comunicazione fosse stata notificata il 25/05/2022, alla data del 30/06/2022 sarebbero trascorsi 36 giorni; i restanti 24 giorni per completare il termine complessivo di 60 giorni ripartiranno dal 16/09/2022 e termineranno con il 10/10/2022.

N.B. Per le **Avis dotate di personalità giuridica**, al fine di procedere al recepimento delle modifiche statutarie in questione, è necessario **contattare il notaio** che ha redatto l'atto pubblico e che procederà, una volta giunta la comunicazione dall'Ufficio Runts competente relativa alle modifiche necessarie, ad inviare, ai sensi degli artt. 15 e ss del d.m. 106/2020 lo statuto modificato come in allegato alla presente.

Anche in questo caso, qualora sia stato dato mandato al Presidente al fine dell'iscrizione al Runts lo stesso potrà recarsi dal notaio per effettuare le modifiche necessarie, in caso contrario, è richiesta nuovamente la convocazione dell'assemblea.

Si suggerisce alle Avis Regionali di prendere contatto con il relativo Ufficio RUNTS regionale al fine di coordinare il processo complessivo di iscrizione delle proprie sedi al registro.

Certi di un vostro positivo riscontro vi salutiamo cordialmente.

Il Segretario Generale
f. to Rocco Monetta

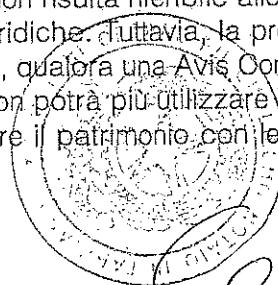
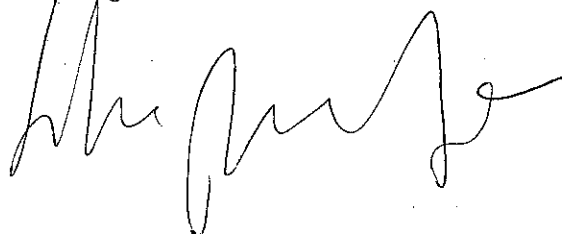
Il Presidente Nazionale
f. to Gianpietro Briola

Il Referente per
la costituzione della Rete Associativa
f. to Giorgio Dulio

ALLEGATO A

SINTESI DELLE VARIAZIONI STATUTARIE

- La differenziazione delle competenze dell'assemblea ordinaria e straordinaria e, in modo particolare, la previsione che lo statuto debba essere modificato con i quorum costitutivi rafforzati dell'assemblea straordinaria, a prescindere che si tratti di prima o seconda convocazione. (in tal senso cfr. Nota Min. Lavoro n. 6214 del 9 settembre 2020 e Circolare Min. Lavoro n. 20 del 27 dicembre 2018). In tale ottica, è stato aggiunto all'art. 8, comma 11, che per l'approvazione delle modifiche statutarie occorre in prima convocazione la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione la presenza di almeno un quarto degli associati; in terza convocazione la presenza di almeno un decimo degli associati; in quarta convocazione, da effettuarsi nel caso di mancato raggiungimento dei quorum previsti nelle prime tre convocazioni, occorre la presenza di almeno il due per cento degli associati; la proposta di modifica deve essere approvata in ogni caso con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
- La previsione che le attività di interesse generale siano svolte con prevalente apporto dell'attività di volontariato degli associati, in adeguamento all'art. 17, comma 1, del CTS.
- Rimozione della possibilità di fare ricorso alla cooptazione per la sostituzione dei consiglieri mancanti di cui all'art. 10, comma 10, dello statuto delle Avis Comunali: il Ministero del Lavoro ha considerato una previsione di tale tenore contraria al principio di democraticità che deve ispirare l'intera vita associativa (cfr. Nota Min. Lavoro n. 18244 del 30 novembre 2021).
- Previsione di un numero minimo (5) dei membri che devono comporre il Consiglio di Amministrazione. In questi termini, l'Assemblea, in sede di nomina dei Consiglieri, avrà l'onere di indicare il numero preciso di consiglieri che intende eleggere per la composizione del consiglio (ad es. 7, 9 ecc...). Per prassi tale numero deve essere sempre dispari.
- Revisione dell'art. 12 con introduzione della figura dell'addetto contabile e bilancio, il quale è un soggetto, dotato di adeguate capacità, avente funzione di supporto al Consiglio Direttivo nella corretta tenuta della contabilità e nella redazione del bilancio. L'addetto contabile e di bilancio è quindi chiamato a svolgere un'attività di sostegno ai Consiglieri per la corretta gestione contabile dell'Associazione; al termine dell'esercizio dovrà esaminare il bilancio e riassumere in una apposita relazione le proprie osservazioni, garantendo così la correttezza e regolarità della contabilità dell'Associazione e del bilancio predisposto dal Consiglio. L'addetto contabile e di bilancio è un organo monocratico e non collegiale e, in quanto organo dell'Associazione così come anche l'organo di controllo (che risulta obbligatorio solo al superamento dei limiti imposti dalla legge), sono stati inseriti nell'elenco di cui all'art. 7 comma 1 relativo agli organi dell'Associazione. La figura di addetto contabile e di bilancio verrà nominata al prossimo rinnovo delle cariche; restano pertanto in carica, sino a naturale scadenza del mandato, i soggetti eletti dalle rispettive Assemblee.
- Rimozione del comma 7 dell'art. 5 poiché non risulta riferibile alle Avis Comunali i cui soci sono solo persone fisiche e non anche giuridiche. Tuttavia, la previsione è stata spostata all'art. 1, comma 4, al fine di esplicitare che, qualora una Avis Comunale perda la qualifica di socio della Rete Associativa, la stessa non potrà più utilizzare la denominazione di Avis e, nel caso di scioglimento, dovrà devolvere il patrimonio con le modalità previste per lo scioglimento.

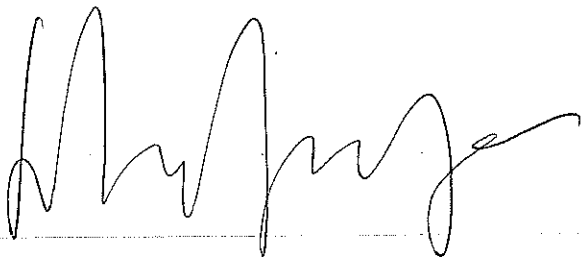
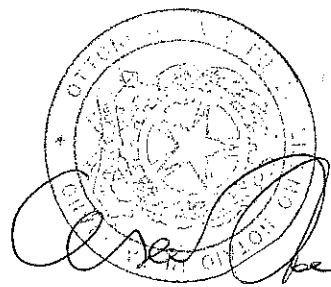


- Modifica del comma 3 dell'art. 13, introducendo la previsione che, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 CTS, l'organo di controllo viene altresì incaricato della revisione legale dei conti. In tal caso tutti i membri dell'organo di controllo devono essere iscritti al registro dei revisori legali.
- Modifica dell'art. 16 per uniformarsi alle previsioni di cui all'art. 13 del CTS. A tal fine, è stato aggiunto al presente articolo la previsione che l'associazione possa redigere, al posto del bilancio di esercizio, il rendiconto di cassa, qualora presentasse ricavi, rendite o proventi inferiori a 220.000 euro.
- Modifica degli articoli riferiti all'Assemblea degli Associati:
Statuto Comunale art. 8 comma 11
Statuto di Base art. 7 comma 10
Statuto Provinciale art. 9 comma 9
Statuto Regionale art. 9 comma 9
che prevede 4 convocazioni; nello specifico in prima convocazione la presenza di almeno il 50% degli associati, in seconda convocazione la presenza di almeno il 25%, in terza convocazione la presenza di almeno il 10% e in quarta convocazione la presenza di almeno il 2%, con voto favorevole dei due terzi dei presenti.
Per le Assemblee delle Avis Provinciali e Regionali è prevista la verifica della percentuale di presenza anche per delega.

Statuto tipo dell'AVIS COMUNALE o EQUIPARATA di Fabriano

Sommario

ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE.....	2
ART. 2 - SCOPI SOCIALI.....	2
ART.3 – ATTIVITÀ	2
ART. 4 – SOCI E VITA ASSOCIATIVA.....	3
ART. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO	4
ART. 6 - ALBO COMUNALE DEI BENEMERITI.....	4
ART. 7 – ORGANI	4
ART. 8 - L'ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI	4
ART.9 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI.....	5
ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO COMUNALE	6
ART.11 - IL PRESIDENTE	7
ART.12 – ADDETTO CONTABILE E DI BILANCIO.....	7
ART.13 – L'ORGANO DI CONTROLLO	7
ART.14 - PATRIMONIO	8
ART. 15 – RISORSE.....	8
ART. 16 - ESERCIZIO FINANZIARIO	8
ART. 17 – LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE	9
ART.18 – CARICHE	9
ART.19 - ESTINZIONE O SCIoglimento.....	9
ART. 20 – RINVIO.....	10
Art. 21 - NORMA TRANSITORIA	10

ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

- c.1** L'Associazione "Avis Comunale di FABRIANO AN", Organizzazione di Volontariato OdV, è costituita tra coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue. L'acronimo OdV deve essere usato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- c.2** L'Avis Comunale di Fabriano ha sede legale in Fabriano ed attualmente corrente in Via Mamiani nr. 43 ed esplica la propria attività istituzionale esclusivamente nell'ambito del Comune di Fabriano - AN. Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria.
- c.3** L'Avis Comunale di Fabriano - An, che aderisce all'AVIS Nazionale, nonché all'Avis Regionale Marche, Provinciale Ancona, è dotata di piena autonomia giuridica, patrimoniale e processuale rispetto alle AVIS Nazionale, Provinciale e Regionale medesime.
- c.4** L'Associazione fa parte della Rete Associativa Nazionale (RAN) 'AVIS Nazionale - Rete Associativa Nazionale', ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.lgs. n. 117/2017). La perdita della qualifica di socio della Rete Associativa per qualsiasi causa, anche a seguito di recesso, comporta per l'Associazione l'assoluto divieto di utilizzare la denominazione AVIS e l'obbligo di destinare il patrimonio con le modalità previste per il caso di scioglimento; in ogni caso, l'efficacia della perdita della qualifica decorre dall'effettiva devoluzione del patrimonio da parte dell'associazione.

ART. 2 - SCOPI SOCIALI

- c.1** L'Avis Comunale di Fabriano è un'associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non ammette discriminazioni di genere, etnia, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica; persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non ha fini di lucro.
- c.2** L'Avis ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue - intero o di una sua frazione - volontaria, periodica, associata, gratuita, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità locale i valori della solidarietà, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.
- c.3** Essa pertanto, in armonia con i fini istituzionali propri, con quelli dell'AVIS Nazionale, Provinciale, Regionale sovraordinate alle quali è associata nonché del Servizio Sanitario Nazionale, si propone di:
- a) Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell'autosufficienza di sangue e dei suoi derivati a livello nazionale e dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue;
 - b) Tutelare il diritto alla salute dei donatori e dei cittadini che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale;
 - c) Promuovere l'informazione e l'educazione sanitaria dei cittadini e le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
 - d) Favorire l'incremento della propria base associativa;
 - e) Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell'associazionismo, anche attraverso progetti di Servizio Civile;
 - f) Promuovere partenariati e protocolli di intesa e stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati;
 - g) Svolgere ogni ulteriore iniziativa concernente le attività di interesse generale di cui al successivo art. 3 del presente Statuto.
 - h)

ART.3 - ATTIVITÀ

- c.1** Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell'art. 2 del presente Statuto, l'Avis Comunale - coordinandosi con l'Avis Provinciale, Regionale e Nazionale e con le Istituzioni Pubbliche competenti, svolge in via esclusiva le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo settore, con riferimento a interventi e servizi sociali; interventi e prestazioni sanitarie; prestazioni socio-sanitarie; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; educazione e formazione; beneficenza;

protezione civile; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, nelle forme disciplinate dal regolamento nazionale.

In particolare svolge le seguenti attività:

- a) Attività di chiamata (da disciplinare ciascuna secondo le proprie esigenze);
- b) Attività di raccolta (da disciplinare ciascuna secondo le proprie esigenze);
- c) Promuove e organizza campagne di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale di propria competenza territoriale;
- d) Collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono l'informazione a favore della donazione di organi e della donazione del midollo osseo;
- e) Promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse anche attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;
- f) Svolge, anche in armonia con gli obiettivi e le finalità indicate dall'Avis Provinciale e/o Regionale e/o Nazionale, attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola e delle Forze Armate;
- g) Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica;
- h) Intrattiene rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione al proprio livello territoriale e partecipa alle Istituzioni Pubbliche, ove richiesta, attraverso propri rappresentanti all'uopo nominati;
- i) Può partecipare, inoltre, all'Organizzazione di Protezione Civile AVIS Nazionale nel rispetto della normativa regolamentare approvata da AVIS Nazionale.

L'Avis Comunale per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui sopra si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

c.1 bis L'Avis Comunale di Fabriano svolge, in coordinamento con l'Avis Provinciale di Ancona, ed in attuazione delle direttive della medesima, attività istituzionale anche nei comuni limitrofi nei quali non siano costituite altre associazioni Avis.

c.2 L'Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al comma 1, entro i limiti indicati dall'art. 6 del Codice del Terzo settore; può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

c.3 L'Associazione, in quanto aderente ad AVIS Nazionale – Rete Associativa Nazionale, si conforma a quanto richiesto dalla Rete, ai fini dell'attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto, ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. n. 117/2017 e dell'art. 3 dello Statuto di AVIS Nazionale.

ART. 4 – SOCI E VITA ASSOCIATIVA

c.1 È socio dell'Avis Comunale di Fabriano chi dona periodicamente il proprio sangue ed emocomponenti in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà; chi per ragioni di età o di salute ha cessato l'attività donazionale e partecipa con continuità alla attività associativa; chi, non effettuando donazioni, esplica con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell'ambito associativo.

c.2 Il numero dei soci che non effettuano donazioni, ma che esplicano funzioni di riconosciuta validità in ambito associativo non può superare 1/6 del numero dei donatori periodici dell'Avis Comunale medesima.

c.3 L'adesione all'Avis Comunale di Fabriano da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al 1° comma del presente articolo deve essere deliberata, su istanza dell'interessato, dal Consiglio Direttivo Comunale.

c.4 L'adesione del socio all'Avis Comunale di Fabriano comporta l'automatica adesione del medesimo all'AVIS Nazionale, nonché all'Avis Provinciale e Regionale sovraordinate.

c.5 La partecipazione del socio alla vita associativa non può essere temporanea, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5.

c.6 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.

c.7 Ogni socio in regola con le disposizioni del presente statuto partecipa all'Assemblea Comunale degli Associati con diritto di voto ed è eleggibile alle cariche sociali.

ART. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

c.1 La qualifica di socio si perde per:

- a) dimissioni;
- b) cessazione dell'attività donazionale o di collaborazione, senza giustificato motivo, per un periodo di due anni;
- c) espulsione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o per comportamento contrario ad esso, per immoralità e comunque per atti che danneggino l'Associazione e i suoi membri;

c.2 In presenza dei presupposti di cui alla lettera a) e b) del comma 1) del presente articolo, il socio viene cancellato dal registro dei soci con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo Comunale.

c.3 Contro il provvedimento di espulsione il socio potrà presentare ricorso, entro 30 giorni, al Collegio Regionale dei Probiviri competente, il quale delibererà in osservanza delle corrispondenti norme statutarie dell'Avis Regionali.

c.4 Il provvedimento del Collegio Regionale dei Probiviri è ricorribile, entro i 30 giorni successivi all'adozione dello stesso, al Collegio Nazionale dei Probiviri, che deciderà inappellabilmente, ai sensi del c. 5 dell'art. 16 dello statuto dell'AVIS Nazionale.

c.5 In caso di ricorso contro il provvedimento di espulsione deliberato dal Consiglio Direttivo Comunale, il socio espulso perde automaticamente il diritto al voto, pur nelle more della decisione definitiva sull'espulsione da parte degli organi di giurisdizione competenti e aditi.

c.6 Il provvedimento definitivo di espulsione deliberato ai sensi del presente articolo estromette il socio dall'Avis Comunale, da quella Provinciale e Regionale sovraordinate e dall'AVIS Nazionale.

ART. 6 - ALBO COMUNALE DEI BENEMERITI

c.1 L'Avis Comunale di Fabriano può istituire un albo di benemeriti, nel quale iscrivere tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che hanno contribuito o che contribuiscono anche una tantum, con il proprio sostegno, allo sviluppo morale e materiale dell'Associazione e siano stati considerati tali dal Consiglio Direttivo Comunale.

c.2 Il Consiglio Direttivo Comunale potrà attribuire la qualifica di benemerito anche a personalità del mondo scientifico e/o accademico che si siano prodigati nei campi e nelle materie afferenti all'ambito di attività associativa.

ART. 7 - ORGANI

c.1 Sono organi dell'Avis Comunale di Fabriano:

- a) l'Assemblea Comunale degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo Comunale;
- c) il Presidente e il Vicepresidente;
- d) l'Addetto contabile e di bilancio;
- e) l'Organo di controllo, laddove istituito; in caso di nomina dell'Organo di controllo, la nomina dell'Addetto contabile e di bilancio, di cui alla precedente lettera d), è facoltativa.

ART. 8 - L'ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI

c.1 L'Assemblea Comunale degli Associati è costituita da tutti i soci che, all'atto della convocazione dell'Assemblea medesima, non abbiano presentato domanda di dimissioni e non abbiano ricevuto provvedimento d'espulsione.

c.2 Compongono altresì l'Assemblea Comunale i soci di tutte le Avis di base eventualmente esistenti sul territorio di competenza nonché le Avis di base medesime, che vi partecipano a mezzo dei loro Presidenti e rappresentanti legali o dei Vicepresidenti.

c.3 Ogni socio ha diritto ad un voto.

- c.4** In caso di personale impedimento a partecipare alla seduta dell'Assemblea, ogni socio potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da un altro socio.
- c.5** Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.
- c.6** L'Assemblea Comunale degli Associati si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il mese di febbraio, per l'approvazione del bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo Comunale, nonché per la ratifica del preventivo finanziario approvato dal Consiglio medesimo.
- c.7** L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di propria competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell'Avis Comunale e nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi dell'Associazione, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo dei soci o dall'Addetto contabile e di bilancio/dal Presidente dell'Organo di controllo.
- c.8** L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso scritto inviato almeno quindici giorni prima della seduta ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta elettronica spediti almeno due giorni prima.
- c.9** In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti direttamente o per delega. In deroga all'art. 24, co 1, D.Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro degli associati aggiornato alla data dell'assemblea.
- c.10** Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide ove risultino adottate a maggioranza dei soci presenti.
- c.11** Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. Per deliberare le modifiche statutarie occorre in prima convocazione la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione la presenza di almeno un quarto degli associati; in terza convocazione la presenza di almeno un decimo degli associati; in quarta convocazione, da effettuarsi nel caso di mancato raggiungimento dei quorum previsti nelle prime tre convocazioni, occorre la presenza di almeno il due per cento degli associati; la proposta di modifica deve essere approvata in ogni caso con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
- c.12** Nel caso di parità dei voti, la proposta oggetto di deliberazione si intende respinta.
- c.13** Alle sedute dell'Assemblea Comunale degli Associati partecipano di diritto i componenti del Consiglio Direttivo Comunale e i componenti dell'Organo di Controllo/l'Addetto contabile e di bilancio.
- c.14** Nell'assunzione di deliberazioni in ordine al bilancio consuntivo o che riguardino la responsabilità dei componenti del Consiglio, gli stessi non partecipano al voto.
- c.15** Della convocazione dell'Assemblea Comunale viene data comunicazione all'Avis Provinciale, la quale potrà inviare un proprio rappresentante.
- c.16** Può essere previsto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, nelle forme e nei modi previsti dal regolamento, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART.9 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI

- c.1** Spetta all'Assemblea ordinaria:
- l'approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull'attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo Comunale e dalla relazione dell'Addetto contabile e di bilancio/dell'Organo di controllo;
 - la ratifica del preventivo finanziario, approvato dal Consiglio Direttivo Comunale;
 - l'approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l'espansione dell'Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo Comunale;
 - la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo Comunale;
 - la nomina dei delegati che rappresenteranno i soci nell'Assemblea Provinciale sovraordinata;
 - la nomina e la revoca dell'Addetto contabile e di bilancio/dell'Organo di controllo;
 - la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale/Addetto contabile e di bilancio /Organo di controllo;

- h) la formulazione all'Assemblea Provinciale della proposta dei candidati alle cariche elettive dell'Avis Provinciale;
 - i) la nomina dei liquidatori;
 - j) ogni altro adempimento che non sia stato demandato, per legge o per statuto, alla competenza di un altro organo associativo.
- c.2 Spetta all'Assemblea straordinaria:
- a) l'approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo Comunale;
 - b) lo scioglimento dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo Comunale ovvero di almeno un terzo degli associati;
 - c) la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.
- c.3 Le competenze dell'Assemblea Comunale degli Associati non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Direttivo Comunale.

ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO COMUNALE

- c.1 Il Consiglio Direttivo Comunale è composto da un minimo di 5 membri, eletti dall'Assemblea Comunale degli Associati, nel numero stabilito dall'Assemblea elettiva, purché in numero dispari.
- c.2 Il Consiglio Direttivo Comunale, così formato, elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere - che, per delibera del Consiglio stesso, può anche coincidere con il Segretario - i quali costituiscono l'Ufficio di Presidenza, cui spetta l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio medesimo.
- c.3 Il Consiglio Direttivo Comunale si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, entro il 31 dicembre ed il 31 gennaio, rispettivamente per l'approvazione definitiva del preventivo finanziario e dello schema di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Comunale degli Associati nei termini di cui al comma 6 dell'art. 8 e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, un terzo dei suoi componenti ovvero lo richieda l'Addetto contabile e di bilancio/Organo di controllo. Inoltre potrà curare la variazione - ove giudicato necessario e/o opportuno - tra i capitoli di spesa del preventivo finanziario già ratificato dall'Assemblea Comunale degli Associati, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.
- c.4 La convocazione viene fatta per avviso scritto, inviato nominativamente almeno otto giorni prima e, in caso di urgenza, anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica inviato almeno due giorni prima.
- c.5 Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri.
- c.6 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per quelle di espulsione di un socio o della proposta di modifica statutaria da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea comunale, per le quali occorre il voto favorevole di almeno metà più uno dei componenti.
- c.7 In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- c.8 La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, con deliberazione adottata all'atto dell'approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.
- c.9 Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, nell'ordine subentrano i non eletti, fino al numero corrispondente a quello dei Consiglieri, fissato ai sensi del comma 1 del presente articolo.
- c.10 Ove i non eletti di volta in volta interpellati, nell'ordine di cui al comma 9, non possano o non vogliano accettare la carica, il Consiglio procede alla convocazione dell'Assemblea per la sostituzione dei Consiglieri.
- c.11 I Consiglieri così nominati decadono dalla carica insieme agli altri.
- c.12 Qualora, durante un mandato, venga a mancare contestualmente la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio.
- c.13 Al Consiglio Direttivo Comunale spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all'Assemblea Comunale degli Associati, nonché l'esecuzione e l'attuazione delle delibere di quest'ultima e l'esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari.

c.14 Il Consiglio Direttivo Comunale potrà, altresì, ove ritenuto necessario e/o opportuno, nominare un Direttore Generale e/o un Direttore Amministrativo, fissandone con apposita delibera competenze, funzioni, compensi e durata dell'incarico.

c.15 Il Direttore Generale e/o Amministrativo partecipa di diritto alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale - fatta eccezione per quelle in cui vengano trattate questioni che li riguardino - con voto consultivo.

c.16 Il Consiglio Direttivo Comunale potrà, inoltre, costituire un Comitato Esecutivo - composto secondo le modalità enucleate con apposita delibera, nella quale verranno stabilite anche le competenze del Comitato medesimo -.

c.17 Nei casi di necessità e di urgenza e/o ove sia impossibile convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo Comunale nei termini e con i quorum costitutivi e deliberativi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, si applica la lett. d) del 2° comma dell'art. 11.

c.18 I poteri del Consiglio Direttivo Comunale possono essere singolarmente delegati, dall'organo stesso, al Presidente al Vicepresidente, all'Ufficio di Presidenza, al Comitato Esecutivo, ove nominato.

ART.11 - IL PRESIDENTE

c.1 Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo Comunale al proprio interno, presiede l'Avis Comunale, ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

c.2 Al Presidente spetta, inoltre:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea Comunale degli Associati, il Consiglio Direttivo Comunale e l'Ufficio di Presidenza, nonché formularne l'ordine del giorno;
- b) curare l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo Comunale;
- c) proporre al Consiglio Direttivo Comunale i nominativi delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell'Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo ovvero di consulenza;
- d) assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo Comunale, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro 10 giorni successivi.

c.3 Nell'espletamento dei propri compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario.

c.4 In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

c.5 La firma e/o la presenza del Vicepresidente fa fede, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento temporanei del Presidente.

ART.12 – ADDETTO CONTABILE E DI BILANCIO

c.1 L'Addetto Contabile e di Bilancio è nominato dall'Assemblea Comunale degli Associati e deve essere dotato di adeguata competenza.

c.2 L'Addetto Contabile e di Bilancio dura in carica 4 anni e può essere rinominato.

c.3 L'Addetto Contabile e di Bilancio ha funzione di supporto al Consiglio Direttivo; esamina il bilancio consuntivo e formula in apposita relazione le proprie osservazioni e conclusioni circa la correttezza del bilancio e la sua corrispondenza alla documentazione contabile.

c.4 L'Addetto Contabile e di Bilancio partecipa di diritto all'Assemblea degli Associati, senza diritto di voto.

c.5 L'Addetto Contabile e di Bilancio è invitato a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo.

ART.13 – L'ORGANO DI CONTROLLO

c.1 La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017. L'Organo di controllo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. L'Organo di controllo, se collegiale, si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali

iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche

c.2 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. -Esso, anche se monocratico, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 CTS, esercita altresì la revisione legale dei conti. In tal caso, tutti i componenti devono essere revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

c.3 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

c.4 Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale.

c.5 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.14 - PATRIMONIO

c.1 Il patrimonio dell'Avis Comunale, utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da beni mobili ed immobili.

c.2 Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con:

- a) il reddito del patrimonio;
- b) i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) i contributi di organismi internazionali;
- d) i rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte di quanti – soggetti pubblici e privati – condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento dell'istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;
- f) ogni altro incremento derivante anche dalle attività commerciali e produttive marginali svolte dall'Avis Comunale.

c.3 Il Consiglio Direttivo Comunale provvederà all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'Associazione, nel rispetto dei propri scopi sociali.

c.4 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.

c.5 Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e diverse, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15 – RISORSE

c.1 L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, del presente Statuto.

ART. 16 - ESERCIZIO FINANZIARIO

c.1 L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.

c.2 Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo Comunale il preventivo finanziario dell'anno successivo entro il mese di febbraio dovrà essere sottoposto alla ratifica dell'Assemblea Comunale degli Associati, la quale nella stessa occasione approverà il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

L'Associazione redige il rendiconto di cassa o il bilancio d'esercizio a norma di quanto stabilito dall'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e dei decreti ministeriali in materia.

c.3 Dopo l'approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

c.4 Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.

ART. 17 – LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

c.1 L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

c.2 I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

c.3 Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente

ART.18 – CARICHE

c.1 Tutte le cariche sociali sono quadriennali e sono non retribuite, fatta eventualmente eccezione per l'Addetto contabile e di bilancio e l'Organo di controllo, esterni all'associazione.

c.2 Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute in relazione all'assolvimento dell'incarico.

c.3 Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere non possono detenere la medesima carica per più di due mandati consecutivi. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli già iniziati e poi interrotti per qualsiasi causa nonché quelli svolti ai sensi di cui al combinato disposto dei commi 9, 10 e 12 dell'art. 10, salvo che i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non superiori ad un anno.

c.4 Lo statuto dell'Avis regionale, tenuto conto delle esigenze del proprio territorio, potrà prevedere una deroga in ordine alla ineleggibilità per più di due mandati consecutivi.

c.5 Tutti i componenti dell'organo di amministrazione sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. I titolari di cariche sociali non devono avere riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.

c.6 L'Associazione, nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 117/2017, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

ART.19 - ESTINZIONE O SCIoglimento

c.1 Lo scioglimento dell'Avis Comunale di ~~14~~ ^{Fabiano} può avvenire con delibera dell'Assemblea Comunale degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo Comunale, solo in presenza del voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti.

c.2 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, all'Avis di livello immediatamente superiore o ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe con qualifica di ente del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 20 – RINVIO

c.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello statuto e del regolamento dell'AVIS Nazionale, dell'Avis Regionale e dell'Avis Provinciale sovraordinate, nonché dalle norme del Codice del Terzo settore e, in quanto compatibili, del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

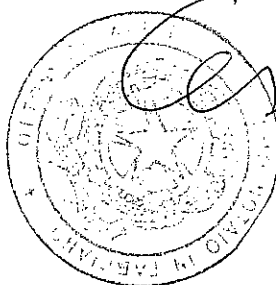
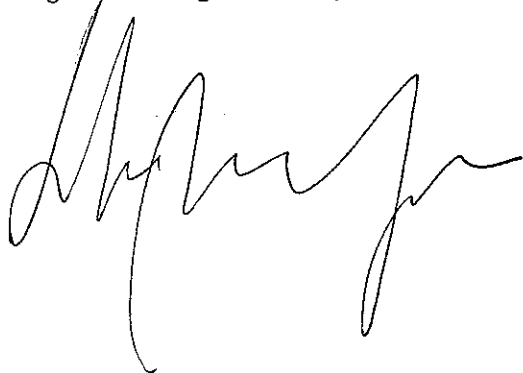
Art. 21 - NORMA TRANSITORIA

c.1 Nelle more dell'approvazione del presente statuto nei modi e nei tempi di legge, si applicano le disposizioni del vigente statuto dell'AVIS Nazionale.

c.2 I titolari di cariche sociali mantengono l'incarico - salvo dimissioni o altro personale impedimento - fino alla scadenza naturale del mandato iniziato sotto la vigenza del testo statutario attualmente in vigore.

c.3 Nel computo dei mandati di cui ai commi 3 dell'art. 18 del presente Statuto si considerano anche quelli espletati precedentemente.

c.4 L'entrata in vigore del presente Statuto comporta l'immediata abrogazione di tutte le normative regionali e di ogni altra disposizione da esse derivante oggi vigente.



[illegible]

predisposta ai sensi dell'art. 22, c. 4, del D.Lgs. 117/2017

SOMMARIO

1) Premessa	pag. 2
2) Svolgimento dell'incarico	pag. 2
3) Patrimonio da valutare	pag. 3
4) Metodo di valutazione adottato	pag. 3
5) Determinazione del valore del patrimonio	pag. 4
6) Conclusioni	pag. 5

1) PREMESSA

Oggetto dell'incarico

Il sottoscritto Gabriele Di Giovacchino (di seguito denominato anche "esperto estimatore"), nato a Fabriano (AN) il 17/08/1980, con studio in Fabriano (AN), Viale Zobicco 1, codice fiscale DGV GRL 80M17 D451Q, Dottore Commercialista iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 150621, ha ricevuto incarico dall'associazione "AVIS Comunale di Fabriano" (di seguito anche "Associazione") di redigere la relazione giurata richiesta dall'art. 22, c. 4, del D.Lgs. 117/2017 per l'acquisizione della personalità giuridica e l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Al fine della determinazione del valore del patrimonio dell'Associazione, l'esperto estimatore ha fatto riferimento alla data del 31 agosto 2022.

Finalità dell'incarico

L'incarico ha lo scopo di indicare, descrivere e valutare il patrimonio dell'Associazione.

L'esperto estimatore, ai sensi dell'art. 22, c. 4, del D.Lgs. 117/2017, è tenuto all'individuazione e alla descrizione del patrimonio dell'Associazione, all'indicazione del valore ad esso attribuito e dei criteri di valutazione adottati, nonché all'attestazione che detto valore è almeno pari al patrimonio minimo richiesto per il conseguimento della personalità giuridica, stabilito in € 15.000,00 per le associazioni.

2) SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Documentazione utilizzata

Per lo svolgimento dell'incarico l'esperto estimatore si è avvalso della seguente documentazione:

- Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2021;
- Prospetto contabile infrannuale al 31 agosto 2022.

Affidabilità delle informazioni utilizzate

L'esperto estimatore ha verificato l'affidabilità delle informazioni e della documentazione utilizzate.

3) PATRIMONIO DA VALUTARE

Identificazione del patrimonio

Lo stato patrimoniale attivo dell'Associazione comprende i seguenti elementi:

1. Immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite da software.

Le immobilizzazioni materiali sono costituite da costruzioni leggere, impianti generici, attrezzatura varia e minuta, mobili e macchine d'ufficio elettroniche.

Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da depositi cauzionali su contratti.

2. Crediti

I crediti sono vantati verso clienti dell'associazione.

3. Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono costituite da saldi attivi di conto corrente e da denaro in cassa.

4. Ratei e risconti

I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza economica facendo riferimento al criterio del tempo fisico.

* * * *

Lo stato patrimoniale passivo dell'Associazione è costituito da ratei e risconti passivi e dal patrimonio netto.

4) METODO DI VALUTAZIONE ADOTTATO

L'esperto estimatore ha adottato i seguenti criteri di valutazione:

1. Le immobilizzazioni immateriali e materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione;
2. Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al valore corrente;
3. I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo;

4. Le disponibilità liquide sono iscritte al valore corrente;
5. I ratei e risconti sono iscritti al valore contabile.



5) DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL PATRIMONIO

Il patrimonio netto alla data del 31 agosto 2022 dell'Associazione è così composto:

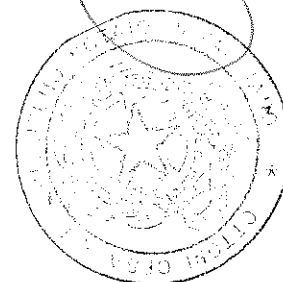
AVIS COMUNALE FABRIANO: STATO PATRIMONIALE AL 31.08.2022			
ATTIVO		PASSIVO	
Descrizione	Importo	Descrizione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	- €	Patrimonio netto	324.873,92 €
Immobilizzazioni immateriali	- €	Ratei e risconti passivi	- €
Immobilizzazioni immateriali	87,96 €		
Crediti	- €		
Disponibilità liquide	324.785,96 €		
Ratei e risconti attivi	- €		
Totale	324.873,92 €	Totale	324.873,92 €

Le immobilizzazioni immateriali e materiali sono iscritte al netto dei relativi fondi di ammortamento: essendo completamente ammortizzate, il loro valore contabile risulta nullo.

Il valore del patrimonio dell'Associazione corrisponde al valore del patrimonio netto riportato nella tabella precedente ed è così suddiviso:

AVIS COMUNALE FABRIANO: PATRIMONIO NETTO AL 31.08.2022	
Descrizione	Importo
Utile esercizi precedenti	56.456,94 €
Fondo copertura oneri	37.527,98 €
Fondo sicurezza	130.000,00 €
Fondo manutenzioni straordinarie	20.000,00 €
Fondo festeggiamenti 80° anniversario	55.379,07 €
Utile d'esercizio 2021	25.530,41 €
Risultato infrannuale al 31.08.2022	- 20,48 €
Totale	324.873,92 €

Il valore del patrimonio dell'Associazione è quindi pari all'importo di € 324.873,92.



6) CONCLUSIONI

L'esperto estimatore ha effettuato la presente stima attraverso l'analisi della realtà dell'Associazione e della documentazione descritta in premessa e l'utilizzo della metodologia esposta nei precedenti paragrafi.

Il suddetto procedimento ha portato alla determinazione di un **valore del patrimonio dell'Associazione** pari ad € 324.873,92 (trecentoventiquattromilaottocentosettantatre/92).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, c. 4, del D.Lgs. 117/2017, l'esperto estimatore attesta che il valore del patrimonio dell'associazione "AVIS Comunale di Fabriano" è superiore all'importo del patrimonio minimo richiesto per il conseguimento della personalità giuridica, stabilito in € 15.000,00 per le associazioni.

Si precisa che la presente relazione tecnica di stima è stata redatta esclusivamente per determinare il valore del patrimonio dell'associazione "AVIS Comunale di Fabriano" ai fini del conseguimento della personalità giuridica.

Ritenendo con la presente relazione di aver adempiuto all'incarico affidato e rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti.

Fabriano, 19 ottobre 2022

Dott. Gabriele Di Giovacchino





UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FABRIANO

Via Veneto s.n.c. – 60044 Fabriano (AN)

Tel. 0732/23692 – gdp.fabriano@giustiziacert.it

gdp.fabriano@giustizia.it



VERBALE DI ASSEVERAZIONE PERIZIA

(art. 5 R.D. 09/10/1922 n. 1366 e succ. modif.)

L'anno duemila-ventidue il giorno ventidue del mese di ^{ottobre} ~~Agosto~~ nell'Ufficio del

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Lucilla Fattore

Giudice di Pace suindicato avanti al sottoscritto Funzionario Giudiziario dott.ssa

Lucilla Fattore è personalmente comparso il Commercialista Di Giovacchino

Gabriele nato a Fabriano (AN) il 17/08/1980 residente in Fabriano via Gentile

da Fabriano n. 7 identificato tramite esibizione di carta d'identità N.AT5984624

rilasciata dal Comune di Fabriano il 13/03/2013 il quale ESIBISCE LA PERIZIA

CHE SI ALLEGA E CHIEDE DI POTERLA GIURARE AI SENSI DI LEGGE .

Ammonito ai sensi dell'art. 193 c.p.c. e dell'art. 483 c.p. (1) presta giuramento di rito ripetendo la formula:

“Giuro di aver bene e fedelmente proceduto alle operazioni al solo scopo di far conoscere la verità”.

Del che il presente verbale, letto confermato e sottoscritto come segue.

IL PERIZIA



IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Lucilla Fattore

1.falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico

N.B. L'Ufficio non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il contenuto della traduzione asseverata con il giuramento di cui sopra.